



TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA

Sezione Lavoro

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. xxx/2021

Oggi **31 marzo 2022** alle ore 9,46 innanzi alla dott.ssa xxxxx xxxx nella sua stanza virtuale e in collegamento da remoto con l'applicativo TEAMS, sono comparsi:

Per xxxxxxx xxxxx l'avv. xxxxxxx xxxxxxx

Per **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE** il funzionario delegato dott.ssa xxxxx xxxxx

I difensori dichiarano di essere soli nel loro studio e che non sono in atto sistemi di registrazione dell'udienza

È altresì presente ai fini del tirocinio formativo ex art. 73 DL 69/2013 la dott.ssa xxxxx xxxxxxx Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti.

I difensori dichiarano di rinunciare a esser presenti alla lettura della sentenza e che l'udienza si è svolta regolarmente

Il Giudice

Si ritira in Camera di Consiglio.

All'esito della Camera di Consiglio, alle ore 16,03 in assenza dei difensori, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.

Il Giudice

dott. xxxxxxx xxxxx



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA

Sezione Lavoro

Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza e Assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott.ssa xxxxxx xxxxxx ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **xxx/2018** promossa da:

xxxxx xxxxxx (C.F. xxxxxxxxxxxxxx), con il patrocinio degli avv.ti Walter Miceli, Fabio Ganci e Simona Rotundo giusta procura e domiciliazione in atti

ricorrente

e

Ministero dell'Istruzione (già Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca) in persona del Ministro *pro tempore*, con il patrocinio del funzionario delegato dott.ssa xxxxxx xxxxxx

Parte resistente

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

I)-La ricorrente ha adito questo Tribunale chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni

“Il Tribunale adito:

- previa disapplicazione degli artt. 569 e 526 del D.lgs. n. 297/94, e dell'art. 4, comma 13, del DPR n. 399/18, nella parte in cui tali norme violano il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea;

- previa declaratoria di nullità delle norme del contratto collettivo e dei contratti individuali di lavoro del ricorrente in contrasto con il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70 del Consiglio dell'Unione Europea;

- previo annullamento e/o declaratoria della nullità/inefficacia delle eventuali rinunce contenute nei contratti di lavoro stipulati dal ricorrente che vengono impugnate anche ai sensi dell'art. 2113 del cc;

- previo annullamento e/o declaratoria della nullità/inefficacia del Decreto di ricostruzione della carriera del Dirigente Scolastico dell'Istituto Superiore “Garfagnana” di Castelnuovo di Garfagnana (LU), LUIS00400Q, decreto Prot. n.106 del 07.03.2014, nella parte cui tale provvedimento non riconosce integralmente e immediatamente l'anzianità di servizio

maturata con i contratti a termine a tutti gli effetti giuridici ed economici nella parte in cui tale provvedimento non applica, in favore del ricorrente, la clausola di salvaguardia prevista dall'accordo sindacale del 4 agosto 2011 per i dipendenti in servizio alla data del 1° settembre 2010;

voglia,

A) in relazione alla domanda relativa all'integrale ed immediata valutazione del servizio preruolo ai fini della ricostruzione della carriera e, dunque, ai fini della collocazione nei corrispondenti scaglioni stipendiali:

- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'intero servizio pre-ruolo reso presso le scuole statali calcolato in anni 9 mesi 7 e giorni 22;

B) in relazione alla domanda relativa all'applicazione della clausola di salvaguardia prevista dall'accordo sindacale del 4 agosto 2011;

- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi applicata la clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L del 19 luglio del 2011 in favore dei soli lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato in servizio al primo settembre del 2010, con conseguente riconoscimento del diritto a percepire, con assegno ad personam, l'aumento retributivo relativo al passaggio dal gradone contrattuale "0-2" al gradone contrattuale "3-8 anni" fino al conseguimento della fascia retributiva "9-14";

- per l'effetto, condannare il Ministero dell'Istruzione a pagare, in favore del ricorrente, la somma di 2.297,24 o la diversa somma, maggiore o minore, dovuta a titolo di differenze retributive così come qualificate al punto 4 dei motivi in diritto del ricorso e calcolate con il prospetto analitico allegato, oltre ad interessi legali, dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo ex art. 429 del c.p.c. ovvero a titolo di maggior danno ex art. 1224 del c.c.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. “

A fondamento delle sue domande ha esposto:

- di essere una collaboratrice scolastica assunta a tempo indeterminato alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione l' 1.9.2011, attualmente in servizio presso l'I.S.S. "Garfagnana" di Castelnuovo di Garfagnana (LU);

- di aver prestato servizio alle dipendenze del medesimo Ministero, prima dell'immissione in ruolo, giusta contratti a tempo determinato dal dicembre del 2000 fino all'agosto del 2010;

- che tale servizio, prestato dalla ricorrente, ha comportato un'assoluta identità di mansioni e obblighi contrattuali rispetto al servizio svolto dai colleghi di ruolo, essendo identiche le mansioni individuali e collegiali richieste, ai sensi dei vari CCNL succedutisi nel tempo, ai dipendenti precari e a quelli di ruolo.

- che non le era stato riconosciuto alcun avanzamento retributivo connesso all'anzianità di servizio, e, in sede di ricostruzione della carriera dopo l'assunzione a tempo indeterminato, le erano state applicate le disposizioni contenute negli artt. 569 e 570 del D.lgs. n. 297/1994 (T.U. in materia di istruzione) e nell'art. 4 comma 13 del D.P.R. n. 399/1988 a norma delle quali il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e

istituzioni educative statali era riconosciuto ai fini giuridici ed economici per intero per i soli primi quattro anni, mentre il periodo eccedente era riconosciuto per due terzi ai fini giuridici e ai soli fini economici per il rimanente terzo;

- in ragione della suddetta normativa con il decreto di ricostruzione della carriera non le erano stati riconosciuti solo 1 anno, 10 mesi e 19 giorni di servizio non di ruolo, invero riconosciuti ai soli fini economici e pertanto non valutati ai fini della corretta collocazione del ricorrente negli scaglioni stipendiali corrispondenti alla complessiva anzianità di servizio.

La ricorrente lamenta, inoltre, l'applicazione del CCNL sottoscritto in data 19 luglio 2011, relativo al personale del comparto scuola, il quale ha soppresso la fascia stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio 3-8 con conseguente mancata fruizione della clausola di salvaguardia prevista esclusivamente in favore dei docenti e ATA già assunti con contratto a tempo indeterminato.

La ricorrente ritiene che la norma della contrattazione collettiva di cui sopra sia in contrasto con il principio di non discriminazione tra personale (ATA) precario e lo stesso personale assunto a tempo indeterminato, evidenziando che ella aveva subito una doppia penalizzazione consistente nel mancato ottenimento ai fini giuridici di un terzo dei servizi svolti oltre il quarto anno di precariato e nella mancata applicazione in suo favore della clausola di salvaguardia.

Conclusivamente, come visto, chiede l'integrale valutazione del servizio preruolo ai fini della ricostruzione della carriera con conseguente collocazione nei corrispondenti scaglioni stipendiali, e l'applicazione della clausola di salvaguardia prevista nell'accordo sindacale del 4 agosto 2011 per i dipendenti in servizio (con contratto a tempo indeterminato) a far data dal primo settembre 2010, con condanna del Ministero dell'Istruzione a corrispondere le differenze retributive dovute, le quali ammontano, a detta della parte ricorrente, ad euro 2.297,24.

II) Si è costituito il Ministero dell'Istruzione (già Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca), chiedendo l'integrale reiezione del ricorso in quanto nel merito infondato.

Il Ministero convenuto ha eccepito la prescrizione quinquennale dei diritti e delle domande formulate dalla ricorrente, osservando che le differenze retributive conseguenti all'applicazione per tutti gli anni di precariato del trattamento economico iniziale, si configurano come differenze stipendiali, ovvero ratei di una retribuzione che viene corrisposta con cadenza mensile, così cadendo nella previsione dell'art. 2948 n. 4 c.c., talché il Ministero convenuto ha eccepito la prescrizione estintiva quinquennale per le pretese retributive e contributiva avanzate con riferimento a date anteriori al quinquennio dalla notifica del ricorso introduttivo del giudizio, risultando così estinte tutte le eventuali pretese creditorie relative agli anni di preruolo, essendo pacifica la decorrenza della prescrizione in corso di rapporto, anche nel caso in cui questo abbia un carattere provvisorio e temporaneo.

Il Ministero contesta la pretesa di parte ricorrente volta a vedersi riconosciuto per intero il servizio

pre-ruolo, nonché a ottenere maggiorazioni retributive conseguenti al diverso e superiore scaglione di inquadramento risultante nel caso sia riconosciuto il diritto all'integrale riconoscimento del servizio pre-ruolo.

Evidenzia che alla ricorrente era stata ricostruita la carriera dopo l'immissione in ruolo del 1.9.2011 con apposito Decreto di ricostruzione della carriera n. 106 del 7.3.2014 e ritiene sussistano ragioni oggettive che giustificano la diversa regolamentazione degli scatti di anzianità, assumendo la compatibilità della disciplina interna con quella comunitaria.

In ordine alla rimodulazione delle posizioni stipendiali a decorrere dal 1.9.2011 e all'operatività della clausola di salvaguardia anche in favore dei lavoratori precari il Ministero considera priva di fondamento la pretesa di applicare la clausola di salvaguardia, prevista dall'accordo sindacale del 4 agosto 2011, ritenendo che tale disposizione contempli una norma transitoria volta a salvaguardare le posizioni di coloro che, già in ruolo alla data del primo settembre 2010, avevano maturato la legittima aspettativa a una progressione secondo il precedente CCNL, mentre nel caso di specie la ricorrente era stata immessa in ruolo dopo il primo settembre 2010 e osservando che comunque in quella data non aveva maturato il primo scatto stipendiale.

Il Ministero contesta, infine, i conteggi inseriti nel corpo del ricorso perché ritenuti errati, essendo stati effettuati con applicazione della clausola di salvaguardia, non tenendo conto del blocco relativo all'anno 2013 (che, in virtù della legge n.122/2010 e del D.P.R. n. 22/2013 non poteva essere considerato ai fini della progressione economica) e, ancora, considerando differenze stipendiali da ritenersi prescritte.

III) - La causa è stata istruita documentalmente.

Il ricorso è fondato nei limiti di quanto di seguito espresso

a)- Prescrizione

L'eccezione di prescrizione sollevata dal Ministero dell'Istruzione (già MIUR) è fondata e meritevole di accoglimento nei termini di quanto segue.

Nel caso in esame la ricorrente risulta essere stata immessa in ruolo l'1.9.2011. Ella, per le ragioni in seguito esplicitate, ha diritto a vedersi riconosciuta l'intera anzianità maturata in forza del lavoro prestato a T.D., talché anche il decreto di ricostruzione della carriera medio tempore intervenuto deve qui essere disatteso e un nuovo decreto di ricostruzione dovrà essere emesso dal Ministero resistente, rispettoso delle norme vincolanti del diritto dell'Unione e del dispositivo della presente sentenza. Tuttavia ai fini del riconoscimento delle differenze retributive deve però ricordarsi che costituisce principio consolidato che *"nel caso che tra le stesse parti si succedano due o più contratti di lavoro a termine, ciascuno dei quali legittimo ed efficace, il termine prescrizione dei crediti retributivi, di cui all'art. 2948 c.c., n. 4, art. 2955 c.c., n. 2 e art. 2956 c.c., n. 1, inizia a*

decorrere, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto, a partire da tale momento, dovendo - ai fini della decorrenza della prescrizione - i crediti scaturenti da ciascun contratto considerarsi autonomamente e distintamente da quelli derivanti dagli altri e non potendo assumere alcuna efficacia sospensiva della prescrizione gli intervalli di tempo correnti tra un rapporto lavorativo e quello successivo, stante la tassatività della elencazione delle cause sospensive previste dagli artt. 2941 e 2942 c.c., e la conseguente impossibilità di estendere tali cause al di là delle fattispecie da quest'ultime norme espressamente previste." (Sezioni Unite sentenza n. 575/2003 richiamata dal Cass. 31150/2019). Per tutto il periodo antecedente all'immissione in ruolo è quindi prescritto il diritto della ricorrente ad ottenere differenze retributive di sorta.

Quanto al periodo successivo deve considerarsi che il diritto alla retribuzione si prescrive in 5 anni dal giorno in cui il relativo diritto alla percezione è maturato e, poiché lo stipendio, pur definito su base annuale, viene corrisposto a mezzo ratei mensili, deve ritenersi prescritto il diritto della ricorrente a ottenere differenze retributive antecedenti al quinquennio precedente il ricevimento da parte del Ministero della diffida datata 20.10.2018 (doc. 8 ricorrente) costituendo quest'ultima, valido atto di messa in mora, dato che nella stessa si fa esplicita richiesta, oltre a voler accertare il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto immediatamente e per intero il servizio svolto a tempo determinato ai fini della ricostruzione della carriera, *“di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi a causa del mancato corretto computo del servizio prestato e l'inquadramento nei ruoli del Miur senza il riconoscimento delle fasce retributive spettanti tra quanto pagato dal Miur e quanto invece il/la sottoscritto/a avrebbe dovuto effettivamente percepire se fosse stato correttamente inquadrato sulla scorta del trattamento economico complessivo percepito dal 2000/2001 (anno di prima assunzione a tempo determinato alle dipendenze del Miur), oltre gli interessi legali e/o rivalutazione monetaria. “ nonché “ il reinquadramento sulla scorta dell'anzianità e/o complessivo trattamento economico maturati in base alla Tabella B allegata al CCNL sottoscritto il 23.01.2009 con l'integrale ricostruzione della carriera.”*

Si ricorda ora, circa il termine quinquennale di prescrizione, che *“Il termine di prescrizione dei crediti retributivi relativi ad un rapporto di lavoro con la P.A., per tutte le pretese riconosciute ai pubblici dipendenti che hanno natura retributiva, è quinquennale e decorre in costanza del rapporto stesso, anche se questo abbia carattere provvisorio o temporaneo, in quanto non è sostenibile, per la natura del rapporto, che il dipendente pubblico possa essere esposto a "possibili ritorsioni e rappresaglie" quando egli tuteli in via giudiziale i propri diritti ed interessi”*. Nello stesso senso si è espressa l'A.G.O., anche di secondo grado, richiamandosi plurime pronunce in tal senso della Corte d'Appello di Firenze, sezione Lavoro (sent.n.70/2016, 346/2016, 11/2017, 838/2014, 211/2015, n. 673/2017). Conclusivamente la ricorrente ha diritto di vedersi riconosciute la differenza tra le retribuzioni che ha percepito dal 20.10.2013 in poi e quelle che avrebbe percepito ove le fosse stata ricostruita la carriera comprendendo tutto il servizio effettivamente prestato antecedentemente all'immissione in ruolo.

b)- diritto al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, di tutta l'anzianità di servizio maturata con i contratti a tempo determinato: sussiste.

La normativa interna applicabile al caso che ci occupa, della quale la ricorrente censura la contrarietà alla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 28.6.1999/70/CEE, è quella contenuta nell'art. 569 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297 che riconosce al personale amministrativo, tecnico e ausiliario il servizio pre-ruolo prestato solo fino a un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte del servizio preruolo, nella misura di due terzi solo ai fini economici. La clausola 4 suddetta così dispone: «*Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive*» e, ancora: «*I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive*».

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea si è varie volte pronunciata sulla questione nel senso che «*La nozione di «condizioni di impiego» dev'essere interpretata nel senso che essa può servire da fondamento ad una pretesa come quella in esame nella causa principale che mira ad attribuire ad un lavoratore a tempo determinato scatti di anzianità che l'ordinamento nazionale riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato*» e che «*La clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro dev'essere interpretata nel senso che osta all'introduzione di una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato la mera circostanza di essere prevista da una disposizione legislativa o regolamentare di uno Stato membro ovvero da un contratto collettivo concluso tra i rappresentanti sindacali del personale e il datore di lavoro interessato*» (sentenza 13 settembre 2007, cit.).

La Corte ha poi precisato che, se è vero che la disciplina delle retribuzioni resta riservata alla competenza delle prassi nazionali, tuttavia l'applicazione del principio di non discriminazione impone che, dati certi livelli di retribuzione, vi sia una parità di trattamento tra lavoratori a T.D. e a T.I., salvo che sussistano «ragioni oggettive», ragioni certo non ravvisabili nel fatto che la differenza retributiva sia prevista da una norma interna generale e astratta, come una legge o un contratto collettivo, potendosi invece giustificare la disparità di trattamento per situazioni particolari che contraddistinguono il singolo rapporto di impiego di cui si tratta per lo specifico contesto in cui esso s'inscrive e «*in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria*». Dunque, secondo la Corte di Giustizia, non costituisce «ragione oggettiva» il mero richiamo alla natura temporanea del rapporto, in quanto ciò svuoterebbe di contenuti gli obiettivi della direttiva e dell'accordo quadro: in assenza di «ragioni oggettive» che possano legittimare trattamenti differenziati, non deve esservi discriminazione tra il personale assunto a T.D. e quello assunto a T.I.

Poiché, dunque, le norme interne (legislative e pattizie) applicabili al caso in esame, nella parte in cui escludono *sic et simpliciter* il personale a tempo determinato dalla progressione economica riconosciuta in favore del personale assunto a tempo indeterminato, risultano incompatibili con la clausola 4 dell'Accordo

Quadro europeo allegato alla Direttiva 99/70 e non sono ravvisabili nel caso sottoposto all'esame di questo giudicante ragioni oggettive che, nel caso considerato, giustificano la diversità di trattamento, né consegue che prevale il diritto dell'Unione per la sua superiorità nella gerarchia delle fonti, con conseguente disapplicazione, da parte di questo giudice nazionale, della normativa italiana in conflitto con esso.

Quanto poi all'ambito dell'integrale riconoscimento ai fini della carriera del servizio pre-ruolo, la Corte di Cassazione, anche recentemente, si è pronunciata favorevolmente all'accoglimento di domande quali quella qui proposta dalla ricorrente, affermando che *“L'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi pre-ruolo del personale amministrativo tecnico e ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato»* (sentenza n. 31150/2019).

Già in precedenza la Corte aveva ritenuto, che *“la sentenza impugnata, nel riconoscere il diritto al riconoscimento a fini retributivi della anzianità di servizio, è conforme al principio di diritto affermato da questa Corte con le sentenze n. 22558 e 23868/2016, con le quali si è statuito che “nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”*. A tali conclusioni la Corte era pervenuta valorizzando i principi affermati dalla Corte di Giustizia quanto alla interpretazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro ed evidenziando che *“l'obbligo posto a carico degli Stati membri di assicurare al lavoratore a tempo determinato “condizioni di impiego” che non siano meno favorevoli rispetto a quelle riservate all'assunto a tempo indeterminato “comparabile”, sussiste a prescindere dalla legittimità del termine apposto al contratto”* (Cass. civ. [ord.], 06-04-2017, n. 8945) e, ancora, *“Nel settore scolastico, la clausola 4 dell'accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/Ce, di diretta applicazione, impone di riconoscere l'anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai contratti collettivi succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati contratti collettivi che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato.”* (Cass. civ., sez. lav., 07-11-2016, n. 22558.)

Dunque, la ricorrente ha diritto a vedersi riconosciuto ai fini della ricostruzione della carriera l'intero

servizio effettivamente prestato per effetto dei contratti a TD conclusi prima dell'immissione in ruolo, come descritto nel ricorso e riportato nello stato matricolare prodotto dal MIUR e tenendosi conto dell'orario svolto. In ragione della ricostruzione della carriera correttamente effettuata le spettano poi le differenze retributive dal 20.10.2013 in poi, come sopra già esplicito.

Spese compensate, stante la complessità della materia e le diverse interpretazioni offerte dalla giurisprudenza di merito su questioni in cui è intervenuta anche la Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza e/o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1)accerta e dichiara il diritto della ricorrente all'immediato riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, di tutta l'anzianità di servizio maturata con i contratti a tempo determinato, come se il rapporto fosse stato costituito sin dall'inizio a tempo indeterminato, e quindi con la medesima progressione professionale riconosciuta dal CCNL Comparto Scuola applicabile *ratione temporis* ai dipendenti di pari qualifica assunti a tempo indeterminato;

2)- condanna l'Amministrazione resistente, in sede di ricostruzione della carriera a collocare la ricorrente nella fascia stipendiale corrispondente a tutta l'anzianità di servizio maturata ai sensi del CCNL Comparto Scuola applicabile *ratione temporis* ai dipendenti di pari qualifica assunti a tempo indeterminato;

3)- condanna l'Amministrazione resistente a pagare alla ricorrente le differenze tra le somme che le sarebbero spettate ove fosse stata fatta una ricostruzione della carriera comprensiva di tutto il servizio effettivamente prestato prima dell'immissione in ruolo e quelle invece corrisposte nel periodo dal 20.10.2013 fino all'attualità

Compensa integralmente le spese del presente giudizio.

Sentenza resa *ex art.* 429 e 281-*sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.

Lucca, 31 marzo 2022

Il Giudice

dott.ssa xxxxx xxxxx